

IMPOSTE SUL REDDITO

La verifica dei requisiti di accesso al regime dei neo domiciliati

di Angelo Ginex

L'[articolo 24-bis D.P.R. 917/1986](#) ha introdotto un **regime opzionale** di imposizione sostitutiva dell'Irpef, cui possono accedere le **persone fisiche** (e, su loro richiesta, uno o più **familiari** di cui all'[articolo 433 cod. civ.](#)) che trasferiscono la residenza in Italia, dopo almeno **nove periodi d'imposta** sui dieci che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione, in relazione ai **redditi prodotti all'estero**.

In particolare, tale opzione prevede che sui redditi di fonte estera della **persona fisica** sia dovuta un'**imposta sostitutiva forfetaria annuale pari a 100.000 euro**, fermo restando però l'obbligo di assolvere l'imposizione ordinaria sui redditi di fonte italiana. In caso di estensione dell'opzione ad uno o più **familiari**, ciascuno di essi è invece tenuto a versare un'**imposta sostitutiva forfetaria annuale pari a 25.000 euro**.

Ai sensi dell'[articolo 24-bis, comma 3, citato](#), l'opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto **risposta favorevole** ad una specifica **istanza di interpello "probatorio"**, presentata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lett. b\), L. 212/2000](#).

Sul punto, si rileva che con [provvedimento n. 47060/2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'istanza in parola deve indicare:

1. i **dati anagrafici** e, se già attribuito, il **codice fiscale**, nonché, se già residente, il relativo **indirizzo di residenza** in Italia;
2. lo **status di non residente in Italia** per un tempo almeno pari a **nove periodi di imposta** nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione;
3. la **giurisdizione** o le giurisdizioni di **ultima residenza fiscale** prima dell'esercizio di validità dell'opzione;
4. gli **Stati o territori esteri** per i quali si intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha messo a punto una **check list** (e le relative istruzioni), la quale, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere allegata all'istanza di interpello; ove rilevante, deve essere altresì presentata la relativa **documentazione a supporto**, al fine di agevolare la **verifica** della sussistenza delle **condizioni di accesso** al regime.

Sempre nel provvedimento sopra indicato, l'Agenzia delle Entrate, derogando a quanto disposto dall'[articolo 24-bis D.P.R. 917/1986](#), ha sancito la **facoltatività dell'interpello** in esame. Tale impostazione è stata altresì confermata nella [circolare AdE 17/E/2017](#), secondo

cui il contribuente ha **due alternative**:

- **presentare istanza di interpello** circa la sussistenza dei requisiti di accesso al regime (in tal caso, la successiva dichiarazione dei redditi reca gli elementi informativi minimi);
- **non presentare istanza di interpello ed esercitare comunque l'opzione** mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta di validità del regime, avendo però cura di conservare la documentazione che andrebbe allegata all'istanza di interpello (in tal caso, la dichiarazione dei redditi reca gli elementi necessari per il riscontro delle condizioni soggettive di accesso al regime).

Alla stregua di quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, appare evidente come la **valutazione** circa la sussistenza dei **requisiti di accesso** al regime in parola sia sostanzialmente **rimessa al contribuente**; fermo restando che - come precisato dalla [circolare AdE 17/E/2017](#) - qualora, in sede di controllo, venga accertata la **manca**za dei **presupposti** sopra indicati, **l'opzione non è valida** con conseguente **recupero di imposta** ed **applicazione delle sanzioni**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >